

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 marzo 2022 — Vantage Logistics S.R.L. / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., CH Insolvency I.P.U.R.L., in qualità di liquidatore giudiziario della S.C. Nedo Auto Service S.R.L.

(Causa C-200/22)

(2022/C 222/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Appellante: Vantage Logistics S.R.L.

Altre parti nel procedimento: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., CH Insolvency I.P.U.R.L., in qualità di liquidatore giudiziario della S.C. Nedo Auto Service S.R.L.

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, il principio del rispetto e della tutela del diritto alla proprietà privata derivante dall'articolo 17 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], il principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 6, prima frase, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ⁽¹⁾, possano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale [articolo 139, paragrafo (1), [punto] C, della legge n. 85/2014], la quale, nell'ambito di una procedura d'insolvenza, [consente] di considerare accettato il piano di riorganizzazione/ristrutturazione se, in presenza di due o quattro categorie di crediti, esso è votato da almeno la metà del numero di categorie, a condizione che una delle categorie svantaggiate accetti il piano e che almeno il 30 % del totale, in termini di valore, della massa dei creditori accetti il piano.

⁽¹⁾ GU 2019 L 172, pag. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Wien (Austria) il 16 marzo 2022 — CK

(Causa C-203/22)

(2022/C 222/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichts Wien

Parti

Ricorrente: CK

Altre parti del procedimento: Dun & Bradstreet Austria GmbH, Magistrat der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

1. Quali siano i requisiti sostanziali che devono essere soddisfatti dalle informazioni fornite per essere qualificate sufficientemente «significative» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; RGPD) ⁽¹⁾.

Se, in caso di profilazione, il titolare del trattamento debba comunicare — pur nel rispetto di un segreto aziendale preesistente — nell'ambito delle informazioni inerenti alla «logica utilizzata», in linea di principio, le informazioni essenziali per consentire la comprensione dell'esito della decisione automatizzata nel singolo caso, incluse, in particolare 1) la comunicazione dei dati dell'interessato oggetto del trattamento, 2) la divulgazione delle parti dell'algoritmo alla base della profilazione, le quali sono necessarie ai fini della sua comprensibilità e 3) le informazioni rilevanti per stabilire la correlazione tra l'informazione oggetto di trattamento e la valutazione che ne è risultata.

Se, nei casi aventi ad oggetto una profilazione, all'avente diritto all'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) debbano essere fornite, anche nell'ipotesi in cui venga eccepita l'esistenza di un segreto aziendale, almeno le seguenti informazioni sullo specifico trattamento che lo riguarda per consentirgli di esercitare i diritti a lui conferiti dall'articolo 22, paragrafo 3 del medesimo regolamento:

- a) trasmissione di tutte le informazioni, eventualmente pseudo-anonimizzate, riguardanti, in particolare, la modalità del trattamento dei dati dell'interessato, che permettono di verificare il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD),
 - b) messa a disposizione dei dati utilizzati per la creazione del profilo,
 - c) i parametri e i valori in ingresso utilizzati per pervenire alla valutazione,
 - d) l'influenza di detti parametri e delle variabili in ingresso sul calcolo della valutazione,
 - e) informazioni sull'origine dei parametri o delle variabili in ingresso,
 - f) spiegazione del motivo per cui all'avente diritto all'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) viene assegnato uno specifico punteggio e chiarimento del significato associato a detto punteggio,
 - g) elenco delle categorie di profili e spiegazione della valutazione associata a ciascuna di dette categorie.
- 2) Se il diritto di accesso conferito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) sia correlato ai diritti di esprimere la propria opinione e di contestare una decisione automatizzata di cui all'articolo 22, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nella misura in cui la portata delle informazioni da fornire a seguito della richiesta di accesso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento è sufficientemente «significativa» solo qualora il soggetto richiedente l'accesso nonché interessato ai sensi di tale ultima disposizione venga messo in condizione di esercitare in maniera effettiva, articolata e prevedibilmente utile i diritti, garantiti dal summenzionato articolo 22, paragrafo 3, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione automatizzata che lo riguarda, in base all'articolo 22 del regolamento in parola.
- 3) a) Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) debba essere interpretato nel senso che può ritenersi esistente una «informazione significativa» ai sensi di tale disposizione solo nel caso in cui tale informazione sia talmente ampia da consentire al soggetto avente diritto all'accesso in base alla disposizione menzionata di stabilire se l'informazione fornita sia altresì veritiera, vale a dire se le informazioni comunicate costituiscano anche sotto il profilo fattuale il fondamento della decisione automatizzata specificamente richiesta.
- b) In caso di risposta affermativa: in qual modo debba procedersi laddove la correttezza delle informazioni fornite dal titolare del trattamento possa essere verificata unicamente nel caso in cui all'avente diritto all'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) vengano rivelati anche dati di terzi protetti da detto regolamento (black box).

Se il contrasto esistente tra il diritto all'accesso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la normativa sulla protezione dei dati di terzi possa essere risolto anche comunicando i dati di terzi, necessari ai fini del controllo di correttezza e del pari sottoposti alla stessa profilazione, esclusivamente all'autorità amministrativa o al giudice, con la conseguenza che questi ultimi saranno chiamati a verificare autonomamente se i dati comunicati di tali terze persone siano veritieri.

- c) In caso di risposta affermativa: quali diritti debbano essere comunque riconosciuti all'avente diritto all'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) laddove sia necessario garantire la protezione dei diritti di terzi ai sensi del successivo paragrafo 4, tramite la creazione della black box menzionata alla terza questione sub b).

Se, nel caso in esame, i dati di altre persone, che il titolare del trattamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è comunque tenuto a comunicare all'avente diritto all'accesso al fine di consentire il controllo di correttezza del processo decisionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, debbano essere comunicati in forma pseudo-anonimizzata.

- 4 a) In qual modo debba procedersi laddove le informazioni da fornire soddisfino anche i requisiti di un segreto commerciale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, GU L 157, pag. 1 (direttiva know-how) (2).

Se il contrasto tra il diritto di accesso garantito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e il diritto alla non divulgazione di un segreto commerciale protetto dalla direttiva know-how possa essere risolto attraverso la comunicazione delle informazioni classificabili come segreto commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva know-how esclusivamente all'autorità amministrativa o al giudice, con la conseguenza che questi ultimi saranno chiamati a verificare autonomamente l'eventuale esistenza di un segreto commerciale ai sensi di detta disposizione e se le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento siano veritiere.

- b) In caso di risposta affermativa: quali diritti debbano essere comunque concessi all'avente diritto all'accesso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) laddove sia necessario garantire la protezione dei diritti di terzi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento tramite la creazione della black box menzionata alla quarta questione sub a).

Se (anche) in una simile ipotesi di diversità delle informazioni da comunicare all'autorità amministrativa o, rispettivamente, al giudice e quelle da fornire ai sensi all'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) all'avente diritto all'accesso, quest'ultimo debba comunque ricevere, nei casi che abbiano ad oggetto una profilazione, le seguenti informazioni relative al trattamento specifico che lo riguarda al fine di consentirgli la piena salvaguardia dei diritti a lui conferiti dall'articolo 22, paragrafo 3, del suddetto regolamento:

- a) trasmissione di tutte le informazioni, eventualmente pseudo-anonimizzate, riguardanti, in particolare, la modalità del trattamento dei dati dell'interessato, che permettono di verificare il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD),
- b) messa a disposizione dei dati utilizzati per la creazione del profilo,
- c) i parametri e i valori in ingresso utilizzati per pervenire alla valutazione,
- d) l'influenza di detti parametri e delle variabili in ingresso sul calcolo della valutazione,
- e) informazioni sull'origine dei parametri o delle variabili in ingresso,
- f) spiegazione del motivo per cui l'avente diritto all'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) viene assegnato ad uno specifico punteggio e chiarimento del significato associato a detto punteggio,
- g) elenco delle categorie di profili e spiegazione della valutazione associata a ciascuna di dette categorie.
- 5) Se la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) limiti in qualche modo la portata dell'accesso da fornire ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento.

In caso di risposta affermativa, in quale maniera detto diritto all'accesso venga limitato dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati, e come possa determinarsi la portata di detta limitazione nel rispettivo caso.

- 6) Se la disposizione dell'articolo 4, paragrafo 6, della legge sulla protezione dei dati, secondo la quale «il diritto di accesso dell'interessato di cui all'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non sussiste, di regola, nei confronti di un titolare del trattamento, fatte salve altre limitazioni legali, qualora un siffatto accesso esponga a rischio un segreto commerciale o aziendale del titolare del trattamento o di terzi», sia compatibile con i requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In caso di risposta affermativa, a quali condizioni sia assoggettata una tale compatibilità.

- (¹) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
- (²) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 — OV / Ministero dell'Interno — Unità Dublino

(Causa C-217/22)

(2022/C 222/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bologna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OV

Resistente: Ministero dell'Interno — Unità Dublino

Questione pregiudiziale

- 1) Se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (¹), anche alla luce del diritto ad un ricorso effettivo stabilito dall'articolo 27 dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che il ricorrente, il quale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente abbia proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino di quest'ultimo Stato nell'ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), sia o meno legittimato a far valere la violazione da parte dello Stato richiesto dell'obbligo informativo stabilito dall'articolo 4 ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento medesimo e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere.

- (¹) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Impugnazione proposta il 5 aprile 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 26 gennaio 2022, causa T-286/09 RENV, Intel Corporation / Commissione

(Causa C-240/22 P)

(2022/C 222/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. Khan, M. Kellerbauer e C. Sjödin, agenti)